

Codice A1400A

D.D. 27 aprile 2023, n. 939

Integrazione ed aggiornamento alla DD 1167/A1400A/2022 del 30/06/2022 - Ricetta dematerializzata: introduzione di un controllo preliminare di primo livello bloccante attraverso l'infrastruttura SAR (ricetta elettronica) tra codice esenzione e visite/prestazioni ambulatoriali prescritte.



ATTO DD 939/A1400A/2023

DEL 27/04/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Integrazione ed aggiornamento alla DD 1167/A1400A/2022 del 30/06/2022 - Ricetta dematerializzata: introduzione di un controllo preliminare di primo livello bloccante attraverso l'infrastruttura SAR (ricetta elettronica) tra codice esenzione e visite/prestazioni ambulatoriali prescritte

Premesso che:

il DPCM 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, cui è stata data applicazione con D.G.R. n. 118-6310 del 22.12.2017, definisce, agli Allegati 8 e 8 bis, le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate: è stato definito l’insieme delle prestazioni sanitarie per ogni malattia e condizione, ritenute necessarie per il monitoraggio della patologia, degli effetti collaterali del trattamento e la prevenzione delle complicanze più frequenti.

L’Art. 64 del suddetto DPCM, “Norme transitorie e finali”, dispone testualmente che:

“[...] comma 2. Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, [...] entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, [...] per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. [...]. Fino all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, l’elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione e’ contenuto nell’allegato 8 bis [...]”.

Alle malattie elencate nell’Allegato 8 sono associate le prestazioni sanitarie individuate nel medesimo e riprese all’Allegato 4 del DPCM 12 gennaio 2017; entrambi gli allegati citati entreranno in vigore contemporaneamente, secondo le tempistiche previste dall’art. 64 del DPCM di cui all’alinea precedente.

Nell'attuale fase transitoria, dunque, in attesa dell'approvazione delle tariffe delle nuove prestazioni, di cui all'allegato 4 DPCM 12/1/2017, le prestazioni dell'Allegato 8bis riprendono nel D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe" e s.m.i., ad oggi vigente e di riferimento.

Richiamata la propria Determina dirigenziale n. 1167/A1400A/2022 del 30/06/2022 titolata "Ricetta dematerializzata: introduzione di un controllo preliminare di primo livello bloccante attraverso l'infrastruttura SAR (ricetta elettronica) tra codice esenzione e visite/prestazioni ambulatoriali prescritte".

Rilevato che per mero errore materiale nell'allegato 1 della DD n. 1167/A1400A/2022 del 30/06/2022 intitolato "*Elenco delle esenzioni e relative prestazioni (codice catalogo e codice nomenclatore)*" non sono state riportate le prestazioni identificate con il codice catalogo dal 89.01.80 e successive, collegate alla prestazione identificata nell'Allegato 8 bis del DPCM 12 gennaio 2017 quale 89.01 "ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima" per tutte le esenzioni, ad esclusione dell'esenzione CV2123;

Ritenuto inoltre:

- di non prevedere un elenco definito di prestazioni collegate all'esenzione 023 – Insufficienza renale cronica, in quanto all'Allegato 8 bis del DPCM sopracitato viene previsto che, per i soggetti in trattamento dialitico, secondo le condizioni cliniche individuali, sono previste in esenzione tutte le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affetti e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
- con specifico riferimento all'esenzione 013, si ritiene necessario sospendere il controllo nelle more dell'aggiornamento della normativa regionale, con apposito atto della Giunta Regionale, in merito alle prestazioni erogabili in esenzione, in coerenza con il disposto della normativa regionale ed in analogia a quanto fatto anche in altre regioni;

Sentito il competente Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-sanitari della Direzione Sanità e Welfare, in merito alla congruità dell'associazione tra prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di laboratorio che nel nomenclatore tariffario regionale sono assimilate a codici di prestazioni che rientrano nelle prestazioni associate ai codici di esenzione.

Ritenuto pertanto di:

- sostituire integralmente l'Allegato della DD n. 167/A1400A/2022 del 30/06/2022, con l'Allegato 1 alla presente Determinazione, riportante l'elenco delle esenzioni con relative prestazioni (codice catalogo e codice nomenclatore) così come previste da allegato 8 bis DPCM LEA e atti regionali vigenti;

Ritenuto, inoltre, al fine di consentire eventuali attività di consolidamento delle associazioni di cui all'allegato 1) di prevedere nel sistema SAR

- sino al 30 aprile 2023 un controllo non bloccante,
- dal 1 maggio 2023 un controllo bloccante.

Ritenuto, infine, di demandare ai Settori competenti della Direzione Sanità e Welfare la notifica del presente atto a tutte le Aziende Sanitarie Regionali e ai rappresentanti delle associazioni dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, al fine della corretta e completa informazione agli attori coinvolti nel processo.

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né, in specifico, alle Aziende Sanitarie regionali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 26.3.2008;
- il D.M. 02.11.2011;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la L.R. n. 18 del 06.08.2007;
- la L.R. n. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18;
- la D.G.R. n. 11- 6036 del 02.07.2013;
- la D.G.R. n. 118-6310 del 22.12.2017;
- le DD.D. n. 371 del 16.06.2015 n. 777 del 30.11.2015, n. 179 del 01.04.2016, n. 221 del 28.04.2016, n. 461 del 02.08.2016, n. 546 del 15.09.2016, n. 240 del 5.04.2017, n. 192 del 23.03.2018, n. 186 del 13.03.2019, n. 871 del 12.12.2019, n. 417 del 07.05.2020 e n. 2255 del 30.12.2021, n. 1167 del 30.06.2022;

determina

per le motivazioni indicate in premessa,

- di integrare la DD n. 1167/A1400A/2022 del 30/06/2022, sostituendone integralmente l'allegato 1 con il seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente determinazione:
 - Allegato 1: riporta l'elenco delle esenzioni con relative prestazioni (codice catalogo e codice nomenclatore) così come previste da allegato 8 bis DPCM LEA e atti regionali vigenti;
- di prevedere nel sistema SAR
 - sino al 30 aprile 2023 un controllo non bloccante,
 - dal 1 maggio 2023 un controllo bloccante.
- di demandare ai Settori competenti della Direzione Sanità e Welfare la notifica del presente atto a tutte le Aziende Sanitarie Regionali e ai rappresentanti delle associazioni dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, al fine della corretta e completa informazione agli attori coinvolti nel processo;
- di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né, in specifico, alle Aziende Sanitarie regionali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e 16 del DPGR 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente del Settore A1413C dott Franco RIPA

Il Dirigente del Settore A1416C dott Antonino Ruggeri

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato (omissis)